



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Ripartizione IV - Risorse strumentali**  
**Ufficio appalti, contratti ed economato**

Proroga del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per il periodo decorrente dal 1 settembre 2024, ore 00.00 al 31 ottobre 2024, ore 24.00, alle stesse condizioni di cui al contratto originario (CIG: ZE33B64952).

Affidamento del servizio alla Ditta MARSH SpA

**LA DIRIGENTE**

Premesso che:

- con decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali, Repertorio: 473-25/06/2024 è stato prorogato il “Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, per il periodo decorrente dal 1 luglio 2024, ore 00.00 al 31 agosto 2024, ore 24.00, alle stesse condizioni di cui al contratto originario”, alla ditta MARSH SpA, con sede legale in Viale Bodio, 33 a Milano (P.IVA e C.F. 01699520159);
- il contratto stipulato con la ditta MARSH SpA, ai sensi dell’art. 15 della L.P. Trento 19 luglio 1990, n. 23, avente scadenza in data 31 agosto 2024 in base al precitato atto di proroga, è identificato con il CIG: ZE33B64952 del contratto originario di cui al Decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali Repertorio n. 430-08/06/2023;
- con decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse Strumentali – Repertorio: 453-13/06/2024, antecedente rispetto al già citato atto di proroga, la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol ha finalizzato l’avvio della procedura, tramite una indagine di mercato ai sensi dell’Allegato II.I, art. 2, del D.Lgs. 36/2023, per l’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo;
- è in corso la procedura per il nuovo affidamento del servizio, procedura per il cui completamento è necessaria, per motivi tecnici, la concessione di una proroga del contratto in essere per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, 36.

Considerato, in particolare, che:

- è necessario continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio in quanto, tra le prestazioni oggetto del contratto, il broker fornisce all’Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto, collaborazione ed assistenza in materia assicurativa ed, in particolare fornisce supporto indispensabile nell’attività di gestione dei sinistri;
- è necessario considerare il potenziale numero di sinistri che si possono verificare a carico dell’Ente e del personale in servizio, nonché quelli conseguenti alla gestione delle attività dell’Ente;
- la Regione non dispone di una struttura dedicata alla complessa attività di gestione dei sinistri, che,

vista la specialità della materia, richiede un know how adeguato ed una struttura organizzativa supportata da una piattaforma informatica per il monitoraggio dei sinistri medesimi, delle polizze e delle eventuali prescrizioni;

- è necessario continuare a garantire l'espletamento del servizio senza soluzione di continuità;
- in ragione della imminente scadenza del contratto in corso, la scelta di interpellare un altro operatore economico diverso da quello attuale appare funzionalmente non percorribile in termini di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo di acquisto;
- le prestazioni e le attività sono fornite dal broker a titolo non oneroso ed il servizio non comporta alcun onere diretto né spesa per la Regione, atteso che i compensi del broker, erogati sulla base della percentuale di aggiudicazione, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Società di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi dell'ente regionale;
- per il periodo di proroga verranno applicate le aliquote provvisionali in corso pari al 4,75% dei premi assicurativi.

Vista la richiesta della Regione T.A.A. all'attuale Società fornitrice del servizio - nota Protocollo: RATAA/0022423/26/08/2024-P – riguardante la disponibilità ad una prosecuzione contrattuale, fino al 31 ottobre 2024, ore 24.00, o comunque fino alla stipula del nuovo contratto, se antecedente.

Vista altresì la nota Protocollo: RATAA/0022431/27/08/2024-A, della Società Marsh SPA, che in esito alla predetta comunicazione informa circa la propria disponibilità alla proroga del suddetto contratto.

Precisato che, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza.

Dato atto altresì che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, mediante acquisizione presso il servizio DURC on line.

Considerato che la Regione Autonoma T.A.A. applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici ai sensi del rinvio operato con la L.R. 22 luglio 2002 n. 2 ss.mm. e che, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale, si applicano le norme statali, in particolare il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Dato atto che il contratto verrà stipulato, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento, 19 luglio 1990, n. 23 ss.mm.

Visti:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare:
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede: *“In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00.- euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esercizio delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 120, comma 11 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che in ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura,

prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione della prestazione dedotta possa determinare un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

- la L.P. Trento, 19 luglio 1990, n. 23 e in particolare l'art. 21, comma 3 lett. h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea e il comma 4.

- la L.P. Trento, 9 marzo 2016, n. 2 e in particolare l'art. 19 ter rubricato "Selezione degli operatori economici".

Richiamate, altresì, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in ulteriore subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a..

Atteso inoltre che il presente provvedimento riguarda affidamenti di importo complessivo inferiore a 140.000,00 Euro, calcolati esclusivamente per la scelta delle procedure d'appalto in quanto il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione; i suddetti servizi pertanto non sono contemplati nella Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi.

Considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che:

- il DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Ufficio Patrimonio della Regione;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 15 della L.P. Trento 19 luglio 1990, n. 23, con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- il Responsabile di fase dell'affidamento, ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC, solo a questi fini deve essere accreditato come RUP il Direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato;
- si conferma il CIG che è stato assegnato alla procedura del contratto originario – CIG: **ZE33B64952**. L'Operatore Economico individuato provvederà ad assumersi tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- non si è proceduto alla redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), non ravvisandosi interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata;

Visti altresì:

- la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Trentino – Alto Adige ed il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "*Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali*";

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., la L.R. 15 luglio 2009 n. 3 e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25 e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 156 di data 11 agosto 2023: "*Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026*";

- la deliberazione n. 157 di data 11 agosto 2023: "*Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026*";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e alle Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 77 del 9.12.2020 "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con D.PReg. 9 maggio 2017, n. 15";

- il decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022 "Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3";

Tutto ciò premesso,

Decreta

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del contratto di brokeraggio assicurativo a favore della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, affidandolo alla società Marsh SpA, avente sede a Milano in Viale Bodio, 33 – P.IVA e C.F. 01699520159, con decorrenza dal 01 settembre 2024, ore 00.00 e scadenza il 31 ottobre 2024 ore 24.00, alle stesse condizioni del precedente affidamento di cui al decreto Repertorio 473-25/06/2024;
- 2) di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico della Regione, in quanto il servizio medesimo sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione, con la provvigione che sarà pari al 4,75% (quattro virgola settantacinque per cento), calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dalla Regione con le Compagnie assicurative;
- 3) di dare altresì atto che nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite della Marsh SpA, che si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Regione, nei tempi, termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, assumendo diretta responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia relativa;
- 4) di confermare che la proroga avviene con l'utilizzo del medesimo CIG **ZE33B64952**, attribuito al contratto originario, citato nelle premesse, di cui al decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali, Repertorio: 430-08/06/2023;
- 5) di dare atto che la stipulazione del contratto sarà disposta con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento, 19 luglio 1990, n. 23 ss.mm..

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

LR

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott. Michele Tessari

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV  
RISORSE STRUMENTALI  
dott.ssa Antonella Chiusole  
Firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

